

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: NANNICINI)

Roma, 10 novembre 2020

Sul disegno di legge:

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, che introduce ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riguardo all'esigenza di stanziare risorse destinate al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati;

considerato che, per quanto riguarda gli aspetti attinenti al rispetto della normativa dell'Unione europea, le misure di sostegno alle imprese devono essere stabilite nel rispetto della vigente disciplina europea sul divieto di aiuti di Stato alle imprese, aggiornata al *Temporary Framework* di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, come previsto dall'articolo 1 (*Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive*), dall'articolo 6 (*Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali*), dall'articolo 7 (*Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura*), dall'articolo 8 (*Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda*), dall'articolo 9 (*Cancellazione della seconda rata IMU*), dall'articolo 12, comma 14, (*Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione*) e dall'articolo 13 (*Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive*);

considerato che, con riguardo alle misure di estensione dei trattamenti cassa integrazione, previste dall'articolo 12 del decreto in conversione, nell'ambito del programma SURE (*acronimo di Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency*) la Commissione europea ha emesso la prima tranche di titoli obbligazionari da 10 miliardi di euro con scadenza nell'ottobre 2030 e da 7 miliardi di euro con scadenza

Al Presidente
delle Commissioni 5^a e 6^a riunite
S E D E

nel 2040, da destinare ai sistemi nazionali di sostegno all'occupazione dell'Italia (10 miliardi di euro), della Spagna (6 miliardi di euro) e della Polonia (1 miliardo di euro);

considerato che l'articolo 20 assegna al Ministro per la salute il compito di svolgere attività di *contact tracing* e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali, anche attivando un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione «Immuni», i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività, come già previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del DPCM 24 ottobre 2020;

ricordato, al riguardo, che:

- con il precedente decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020 è stata garantita la continuità operativa del sistema di allerta Covid fino al 31 dicembre 2021 ed è stata consentita l'interoperabilità con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea;

- la Commissione europea ha creato, con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1023, un servizio *gateway* di interoperabilità (*European Federation Gateway Service*) che collega le applicazioni nazionali in tutta l'UE, di cui i primi test sono stati svolti a partire dallo scorso settembre e che attualmente risulta collegare le applicazioni ufficiali di Italia, Germania, Irlanda, Lettonia e Spagna;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, anche all'articolo 16, il riferimento al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, di cui al *Temporary Framework* dettato dalla comunicazione C(2020) 1863, del 19 marzo 2020, e successive modifiche;

valutino, inoltre, le Commissioni di merito l'opportunità di inserire le opportune modifiche normative affinché gli enti del Terzo Settore, compresi quelli privi di partita Iva, possano accedere ai contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1, anche in linea con l'importanza che riveste il Terzo Settore nelle strategie di inclusione sociale dell'Unione europea.

Tommaso Nannicini